

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI

A.S. 2025/2026

Personale docente ed educativo

CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

PERSONALE DOCENTE

Chi può partecipare e a quali condizioni

1. Docenti a tempo indeterminato

- **Assunti entro il 2022/23:** domanda provinciale o interprovinciale sempre consentita.
 - **Assunti nel 2023/24 o 2024/25:**
 - **Domanda provinciale:** sempre consentita.
 - **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), salvo condizioni di soprannumero o esubero o legge 104/92 per situazioni successive a inserimento in GAE o partecipazione concorso.
-

2. Docenti assunti a tempo indeterminato con nomina giuridica nel 2024/25 e economica nel 2025/26

- **Domanda provinciale:** sempre consentita.
 - **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), salvo condizioni di soprannumero o esubero o legge 104/92 per situazioni successive a inserimento in GAE o partecipazione concorso.
-

3. Docenti da GPS I fascia sostegno (art. 5, c. 10, DL 44/2023 e art. 14, c. 1, lett. c) - bis, DL 19/2024) assunti 2023/24 a T.D. → T.I. nel 2024/25

- **Domanda provinciale o interprovinciale solo con deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), salvo condizioni di soprannumero o esubero.
-

4. Docenti da GPS I fascia sostegno (art. 5, c. 10, DL 44/2023 e art. 14, c. 1, lett. c) - bis, DL 19/2024) assunti 2024/25 a T.D. → T.I. nel 2025/26 (prevista)

- **Domanda provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.)**
- **Prova superata.**
- **Obbligo di comunicare il superamento prova all'UST.**
- **Domanda cartacea (modello MIM).**
- **Trattati in subordine ai docenti già a T.I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).**
- **Precedenze su sostegno:**
 - Precedono i titolari su posto comune che:
 - Stanno **concludendo il TFA sostegno**, oppure
 - Hanno almeno **1 anno di servizio sul sostegno**.
- **Se in sovrannumero sulla sede di conferma in ruolo partecipano alla mobilità annuale come perdenti posto (fase 6 delle utilizzazioni).**

5. Docenti da GPS I fascia (comune e sostegno es. ex-art. 59, c. 4, DL 73/2021) assunti precedentemente al 2023/24 a T.D. → T.D. ancora in corso nel 2024/25 → T.I. 2025/26 (prevista):

- **Domanda provinciale:** consentita, previo **superamento della prova.**
- **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), previo **superamento della prova.**
- **Obbligo di comunicare il superamento prova all'UST.**
- **Domanda cartacea (modello MIM).**
- **Trattati in subordine ai docenti già a T.I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).**
- **I titolari su sostegno:**
 - Precedono i titolari su posto comune che:
 - Stanno **concludendo il TFA sostegno**, oppure
 - Hanno almeno **1 anno di servizio sul sostegno**.

6. Docenti da concorso straordinario bis assunti 2021/22 o 2022/23 a T.D. → T.I. entro 2023/24

- **Domanda provinciale o interprovinciale sempre consentita.**

7. Docenti da concorso straordinario bis assunti 2023/24 a T.D. → T.I. 2024/25

- **Domanda provinciale:** sempre consentita.
- **Interprovinciale:** solo **con deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.).

8. Docenti da concorso straordinario bis assunti 2024/25 a T.D. → T.I. 2025/26 (prevista)

- **Domanda provinciale:** consentita, previo **superamento della prova**.
- **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), previo **superamento della prova**.
- **Obbligo di comunicare il superamento prova all'UST.**
- **Domanda cartacea (modello MIM).**
- **Trattati in subordine** ai docenti già a T.I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).

9. Docenti da concorso PNRR (art. 13 e 18-bis, DLgs 59/2017) assunti 2024/25 a T.D. in assenza di abilitazione → T.I. 2025/26 (prevista):

- **Domanda provinciale:** consentita, previo **conseguimento dell'abilitazione**.
- **Interprovinciale:** solo con **deroga** (es. L. 104/92, figli <16 anni, ecc.), previo **conseguimento dell'abilitazione**
- **Richiesta abilitazione conseguita nell'anno scolastico 2024/25** e comunicata all'UST **entro il 10 agosto 2025**.

Modalità di presentazione della domanda

- **Docenti a T.I.:** solo su **Istanze OnLine (POLIS)**.
- **Docenti a T.D da GPS/straordinario/concorso PNRR:** tramite **PEC** o altro **strumento previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)** all'UST competente con modello cartaceo ministeriale.

Deroghe che consentono la domanda (anche ai vincolati) e condizioni per l'accoglimento

- **Genitori con figli minori di 16 anni** (il figlio può compiere **16 anni il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda)
- **Legge 104/92, art. 21, 33 commi 3, 5, 6:**
 - **disabilità personale + invalidità superiore a 2/3.**
 - **assistenza a familiare disabile**, anche non convivente.
 - **disabilità personale.**
- **Congedo biennale per assistenza familiare (art. 42, DLgs 151/2001).**
- **Coniuge o figlio di mutilato/invalido (L. 118/1971).**
- **Figli di genitori > 65 anni**, anche **non convivente** (il genitore può compiere **65 anni entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda)

Condizioni essenziali per l'accoglimento

- La **prima preferenza** nel modulo-domanda deve indicare **obbligatoriamente**:
 - Il **codice sintetico del comune o distretto** sub comunale di **residenza del familiare** da ricongiungere o assistere.
 - Possibile anteporre singole **scuole** del comune **o distretto** sub comunale.
- Se nel comune non ci sono scuole richiedibili:
 - Indicare **codice sintetico del comune viciniore** o una **scuola con plesso nel comune** (seguita comunque dal **codice sintetico del comune**).

Casi particolari

- **L. 104/92 – art. 21 e 33, c. 6:**
 - Prima preferenza = **proprio comune o distretto** sub comunale di **residenza**.
 - Possibile anteporre singole **scuole** del comune **o distretto** sub comunale di residenza.
- Se nel comune non ci sono scuole richiedibili:
 - Indicare **codice sintetico del comune viciniore** a quello di residenza o una **scuola con plesso nel comune** di residenza (seguita comunque dal **codice sintetico del comune**).

Condizione inderogabile

Anche con deroga, la domanda è valida **solo** se:

- Si possiede un **requisito previsto dal CCNI** (art. 2 - utilizzi - o art. 7 – assegnazioni provvisorie).
- La **prima preferenza** coincide con:
 - Il **comune/distretto sub comunale della deroga** (anche preceduto da singole scuole) **e**
 - Il **comune/distretto sub comunale di ricongiungimento**, anche preceduto da singole scuole (condizione per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria).

Eccezione – Coniuge militare

- Mobilità annuale **consentita** provinciale o interprovinciale, anche in assenza di deroghe, se:
 - Il coniuge/unione civile è **trasferito d'autorità**
 - **Convivenza** dichiarata.
 - Si deve comunque possedere un **requisito previsto dal CCNI** (art. 7 – assegnazioni provvisorie) e rispettare il vincolo relativo alla prima preferenza da esprimere nel modulo-domanda.

Scelta puntuale e vincolo

- Il vincolo triennale per **scelta puntuale di scuola** nei trasferimenti e nei passaggi **non si applica** alla mobilità annuale.
- Per cui, **chi è vincolato per scelta puntuale di scuola può presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria**, provinciale o interprovinciale, **salvo ulteriori vincoli**.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

REGOLE ESSENZIALI

Motivi ammessi

- **Ricongiungimento a:**
 - Figli o affidati minori (anche non conviventi)
 - Coniuge/unione civile (anche non convivente)
 - Convivente di fatto
 - Genitore (anche non convivente)
 - Parente o affine convivente (es. fratello, nonno ecc.)
 - Soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Il personale è **libero** di scegliere il familiare a cui ricongiungersi (es. al genitore anche se coniugato)

- **Gravi motivi di salute**, con certificazione

Senza uno di questi motivi la domanda non è ammissibile, anche in presenza di **deroga**.

Punteggi principali

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento (7): al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 (1); ai figli minori; ai figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (1)(2) (art. 3 - comma 3 - legge 104/1992); ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(3); ai minori affidati (1)(6); ai maggiorenni affidati con disabilità in situazione di gravità (art. 3 - comma 3 - legge 104/1992) (1)(6)	Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)	Punti 5
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 4
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)	Punti 6

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 8 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto sub comunale differente, è considerato al pari della residenza

Documenti richiesti:

- Certificazioni sanitarie/giudiziarie
- Autodichiarazione di residenza (almeno 3 mesi prima, esclusi figli nati entro 3 mesi dalla domanda)

Espressione preferenze

- **Prima preferenza obbligatoria:** comune/distretto sub comunale del familiare da ricongiungere **oppure** una o più scuole comprese nel comune di ricongiungimento.
- Se mancano scuole: indicare comune viciniore o scuola con plesso nel comune

ATTENZIONE:

- Se si esprimono preferenze in altri comuni, è **obbligatorio precedere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale di ricongiungimento**.
- In mancanza: **preferenze fuori comune annullate**.

Condizione obbligatoria se si fruisce di una deroga: Prima preferenza = comune legato a **deroga e ricongiungimento (i due comuni/distretti sub comunali devono necessariamente coincidere)**.

Vincoli territoriali

- Una sola provincia richiedibile.
- **Vietata assegnazione nel comune di titolarità.**
- All'interno dei **distretti sub-comunali di titolarità:** possibile **solo** con **precedenze art. 8 CCNI**.

Numero massimo preferenze

- Infanzia/Primaria: **20**
- Secondaria I/II grado: **15**
- Tipologie: scuole, comuni, distretti, sub-distretti, provincia

Sostegno interprovinciale senza titolo

Consentita a chi è titolare su posto comune se:

- In corso TFA sostegno **oppure**
- Almeno **1 anno di servizio** su sostegno (anche a T.D.)
- Precedenza a chi ha **titolo** (prima si riservano posti ai docenti con specializzazione)
- Obbligo di presentare comunque domanda per la tipologia di posto di attuale titolarità

Assegnazione su altri gradi/CdC

- Possibile **solo se abilitati** (art. 4 CCNI).
- La domanda per **altro grado/posto** è **aggiuntiva**, non sostitutiva (obbligo di presentare comunque domanda per la tipologia di posto di attuale titolarità).
- Non ammessa se **non confermati** nel nuovo grado (Es.: chi è passato da I a II grado **non può** richiedere assegnazione su I grado nello stesso anno).

Trattamento economico

- Se l'assegnazione comporta passaggio con retribuzione superiore, si applica il trattamento **più favorevole**.
- Serve contratto integrativo con l'USR.

UTILIZZAZIONI REGOLE ESSENZIALI

Docenti in esubero provinciale

- Utilizzabili:
 - Su **altra classe di concorso** o su **sostegno** (con titolo o TFA in corso).
 - Anche in **altra provincia**, se persiste l'esubero.
- **T.D. finalizzati al ruolo ma senza sede**: utilizzazione solo **nella provincia di appartenenza**.

Docenti trasferiti d'ufficio o condizionati (soprannumerari)

- **Condizioni**:
 - Trasferiti dal **2015/16 in poi**.
 - Hanno chiesto ogni anno la **scuola di ex titolarità**.
- Utilizzazione solo nella **provincia di titolarità**, salvo esubero.
- **Prima preferenza obbligatoria** = scuola o comune di ex titolarità.

- Se si esprimono preferenze in altri comuni, è **obbligatorio precedere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale di ex titolarità**.
 - In mancanza: **preferenze fuori comune annullate**.
-

Docenti restituiti ai ruoli

- Se **non assegnati a sede** a domanda, possono chiedere utilizzazione.
-

Docenti in esubero che chiedono utilizzazione in altro ruolo/posto

- Anche su **sostegno senza titolo**, se compatibile con esubero.
 - Anche su **progetti educativi** (es. educazione finanziaria nei CPIA).
-

Titolari su posto comune con titolo per sostegno o didattica differenziata

- Possono chiedere utilizzazione su tali posti **solo nello stesso grado di titolarità**.
-

Titolari su posto comune con titolo di lingua (primaria)

- Possono essere utilizzati su posto lingua nella **propria scuola** o in **altra scuola**, se non disponibile.
-

Altri casi ammessi

- Utilizzazione su:
 - **Strutture ospedaliere.**
 - **Istituzioni carcerarie.**
 - **Sedi organico CPIA.**
 - **Idonei a corsi di riconversione o sostegno intensivo:**
 - Possono essere utilizzati su **sostegno** nello stesso grado.
-

ITP in esubero

- Possono chiedere utilizzazione su **altra CdC (Tabella A/B, DPR 19/2016)**, se in possesso del titolo.
 - Se utilizzati su Tabella A → **maggior trattamento economico (CCNL)**.
-

Valutazione punteggi – regole generali

- Tabelle CCNI mobilità 2025/26 – 2027/28 (**Allegato 2**).
- **Scuola di servizio** valuta il punteggio (UAT per esubero).
- Anno in corso **valido** per anzianità e continuità.

Altri criteri

- Residenza familiari: **iscrizione ≥ 3 mesi**.
 - Età figli: riferimento al **31 dicembre**.
 - In caso di **parità**: precede il **docente più anziano**.
 - **Continuità didattica**: 4 punti/anno, anche **senza triennio completo**.
-

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE EDUCAZIONE MOTORIA (PRIMARIA)

- Le **assegnazioni e utilizzazioni** su posti di **educazione motoria alla primaria** seguono le **regole generali** del CCNI, con alcune **specificità**:

Equiparazione:

- Le operazioni da/verso educazione motoria sono trattate come quelle tra **diverse classi di concorso**.

Abilitazione specifica:

- Possono partecipare **solo i docenti abilitati** tramite **concorso ordinario per educazione motoria**.

Altre richieste:

- I docenti titolari su educazione motoria **possono richiedere utilizzazione o assegnazione anche su altri posti, se abilitati anche in quelli**.
-

CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE RUOLO E AMBITI DI INTERVENTO

Tramite **contrattazione integrativa decentrata**, è possibile definire:

Criteri aggiuntivi o specifici per:

- **Utilizzo del personale in progetti educativi/sociali di rilievo.**
- **Scambio di cattedre o posti tra coniugi, anche tra province diverse.**

Ambiti territoriali particolari:

La contrattazione può tener conto di **situazioni locali eccezionali**, come:

- **Zone terremotate:** Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Campania.
- **Aree alluvionate:** Emilia-Romagna, Marche.
- **Sismi recenti (2024–25):** area **Flegrea (Campania)**.

PERSONALE EDUCATIVO UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Norme di riferimento

- Si applicano, **per quanto compatibili**, le stesse regole previste per il **personale docente**.

Condizioni generali

- **Nessun vincolo** alla presentazione della domanda, sia **nella stessa provincia** sia **in altra provincia**.

In caso di esubero provinciale

- È possibile richiedere **utilizzazione in altro ruolo o su sostegno**, purché si **possessa il titolo abilitante**.
- Le utilizzazioni seguono l'**ordine delle graduatorie unificate** (art. 4-ter, D.L. 255/2001).

Utilizzazioni su posti da semiconvittualità

- Il personale **soprannumerario** può essere utilizzato in:

- **Istituzioni educative maschili o femminili, anche se di ruolo diverso.**
- **Con priorità per l'istituto di precedente titolarità.**
- Possibile anche presso **altre istituzioni educative**, se previsto.

Precedenza per utilizzazione su sede storica

- Il personale **trasferito d'ufficio come soprannumerario negli ultimi 11 anni**, che abbia richiesto **per 10 anni consecutivi l'istituzione di ex titolarità**, ha **diritto di precedenza** rispetto ad altri aspiranti.

PRECEDENZE

N.	Categoria / Precedenza	Descrizione e condizioni	Note / Vincoli
I	Personale con gravi motivi di salute	a) Docenti non vedenti (Legge 120/1991) b) Docenti emodializzati (Legge 270/1982)	Precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria
II	Rientro nella scuola di precedente titolarità	c) Docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata come soprannumerari dal 2015/16, che chiedono rientro nella scuola di precedente titolarità espressa come prima preferenza	Valida solo per utilizzazioni nella stessa provincia; priorità a chi ha stessa tipologia di posto
III	Personale con disabilità e cure continuative	d) Disabilità personale art. 21 L.104/92 (invalidità > 2/3) e) Cure continuative per grave patologia f) Disabilità grave art. 33, comma 6 L.104/92	Precedenza valida solo nella provincia del comune di residenza o del centro di cura specializzato
IV	Assistenza a persone con disabilità grave	g) Genitori/tutori di soggetti con disabilità grave h) Coniuge/di fatto/convivente che assiste persona con disabilità grave i) Figli che assistono genitori con disabilità grave l) Genitori con figli piccoli (≤ 6 anni) m) Genitori con figli tra 6 e 16 anni (solo assegnazione interprovinciale)	Necessaria documentazione specifica; precedenza può estendersi a fratelli/sorelle conviventi in casi particolari. Domicilio dell'assistito considerato al pari della residenza; certificazione "rivedibile" ammessa (se supera il 1° settembre) Per adozioni/affidi si calcola dall'ingresso in famiglia Per adozioni/affidi si calcola dall'ingresso in famiglia

N.	Categoria / Precedenza	Descrizione e condizioni	Note / Vincoli
		m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità	al 3° grado se genitori o coniuge sono mancanti, over 65 o con patologie invalidanti. Domicilio dell'assistito considerato al pari della residenza; certificazione "rivedibile" ammessa (se supera il 1° settembre)
		n) Parenti o affini entro 2°/3° grado	
VI	Coniuge di personale militare o equiparato	p) Precedenza per coniuge/convivente di militari o categorie assimilate, trasferito d'autorità o in congedo con domicilio in comune	Valida nella provincia e comune di ubicazione; assegnazione in subordine se mancano posti; possibilità di attività progettuali
VII	Personale con cariche pubbliche negli enti locali	q) Precedenza per docenti con incarichi pubblici (es. sindaco, assessore, consigliere) durante mandato, anche Consiglieri di parità	Limitata alla fase delle assegnazioni provvisorie; basata su normative specifiche (Leggi 265/1999, 267/2000, ecc.)

OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (precedenze III, IV, VI, VII CCNI)

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere i), m-bis), n) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Ordine preferenze obbligatorio

1ª preferenza: deve essere il codice sintetico del comune o distretto sub-comunale:

- Di residenza, assistenza o istituto di cura.
- Possibile inserire prima singole scuole del comune o distretto sub-comunale.

Se mancano posti nel comune:

- Indicare un comune viciniore, oppure
- Una scuola di altro comune con plesso nel comune di riferimento.

Errore nell'ordine:

- Comporta la perdita del diritto di precedenza.
- La domanda sarà comunque valutata senza precedenza.

Condizione inderogabile – Prima preferenza coincidente

Se si ha solo una precedenza:

La **prima preferenza deve coincidere esattamente** con:

1. Il comune o distretto sub-comunale legato alla precedenza riconosciuta, e
2. Il comune o distretto di ricongiungimento (condizione per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria)

Se si ha precedenza + deroga:

La **prima preferenza deve coincidere esattamente** con tutti i seguenti:

1. Comune/distretto sub-comunale della precedenza (es. familiare assistito)
2. Comune/distretto sub-comunale del ricongiungimento (condizione per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria)
3. Comune/distretto sub-comunale legato alla deroga (es. figli <16 anni, 104 personale, ecc.)

SEGUI LA UIL SCUOLA RUA SUI SOCIAL
<u>Come seguire la Uil Scuola Rua sui social - UILSCUOLA</u>